

REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 2001****recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 12, punto x),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, il rendimento e la competitività del settore delle assicurazioni nella Comunità.
- (2) L'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 prevede la possibilità di concedere deroghe alle disposizioni degli allegati dello stesso regolamento durante periodi provvisori.
- (3) Gli Stati membri hanno chiesto la concessione di deroghe ad alcune disposizioni di cui all'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione relativa-

mente al periodo 2000-2002. È necessario concedere dette deroghe in quanto i sistemi di rilevazione dei dati degli Stati membri devono essere ulteriormente adattati.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni di riferimento dal 2000 al 2002 alle caratteristiche di cui all'elenco B del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, allegato 5, sezione 4, paragrafo 4, sono concesse le deroghe specificate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.